PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN AMBITO DI: AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI INTERNAZIONALI, PREROGATIVE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA DELL'UNIONE EUROPEA

Il Parlamento Europeo,

- visto quanto stabilito dalla Risoluzione A/RES/65/276 (adottata il 3 marzo 2011) che prevede la partecipazione dell'Unione Europea ai lavori delle Nazioni Unite,
- visto quanto stabilito dalla risoluzione 3208 (XXIX) dell'11 ottobre 1974 che garantisce status di osservatore alla Comunità Economica Europea,
- visto che la partecipazione dell'Unione a livello internazionale deve rispecchiare i principi che hanno ispirato la sua creazione, sviluppo e allargamento, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, come previsto dall'art. 21.1 del Testo Unico Europeo,
- vista la Dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e l'UE nell'ambito della gestione delle crisi, firmata nel settembre 2003, per la quale i due organi si impegnano a migliorare il coordinamento delle attività di pianificazione, addestramento, comunicazione nella gestione delle situazioni di crisi,

A. Considerando che l'Unione Europea si prefigge di portare avanti lo sviluppo, l'allargamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale(come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, Trattato UE),

B. Considerando che l'Unione si fa promotrice della salvaguardia dei suoi valori, dei suoi interessi fondamentali, della sua sicurezza, della sua indipendenza e della sua integrità. Essa si riserva il compito di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale in conformità agli obbiettivi e ai principi della citata Carta delle Nazioni Unite, Atto finale di Helsinki e Carta di Parigi (come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, Trattato UE),

C. Considerando le competenze in materia di politica estera e di sicurezza comune, riguardanti tutti i settori della politica estera e le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, gli stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.
Gli stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si oppongono a qualsiasi azione o contraria agli interessi

dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali (come da art 24, ex articolo 11 TUE),

D. Considerando la cooperazione di lunga durata che intercorre tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite, che si esplica in molteplici settori, ma che è particolarmente essenziale nel campo del *crisis management*, *peacekeeping* ("caschi blu") sotto mandato del Consiglio di Sicurezza,

E. Considerando l'inoppugnabile esperienza ottenuta nella collaborazione in diversi settori, accompagnata da un continuo dialogo diplomatico, internazionale e diretto,

F. Considerando che le Nazioni Unite sono un'organizzazione internazionale la cui appartenenza è limitata agli Stati (come previsto dall'art.4 della Carta delle Nazioni Unite), pertanto l'Unione Europea non può partecipare al processo decisionale finché non avrà raggiunto un suo Stato di Diritto con una sovranità riconosciuta a livello internazionale,

G. Considerando, inoltre, che alcuni paesi dell'Unione Europea esercitano un ruolo fondamentale nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, influenzando il processo decisionale riguardo a tali questioni. L'articolo 19 del Trattato dell'UE afferma inoltre che i membri dell'Unione sono anche membri del Consiglio di Sicurezza, che agiscono in cooperazione tra loro mantenendo informati i partner europei,

H. Considerando i successi conseguiti nel corso di missioni congiunte:

   a. impegno europeo nel Multinational Stand-By High ReadinessBrigade for United Nations Operations (SHIRBRIG),

   b. cooperazione EU PESD-ONU nella Repubblica Democratica del Congo (2003/2006)

   c. cooperazione EU PESD-ONU in Ciad/Repubblica Centrafricana (2008/2009)

   d. cooperazione "*lighter footprint*" (intervento moderato) dal 2009,

I. Considerando l'articolo 41 (ex articolo 48 del TUE) che asserisce alle spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo, esse sono a capo del bilancio dell'Unione. Le spese operative sono a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento,

J. Considerando i preparativi delle missioni, di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a carico del bilancio dell'Unione. Il Consiglio adotta a

maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:

a. le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;

b. le modalità di gestione del fondo iniziale;

c. le modalità di controllo finanziario. Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sul l'esecuzione di tale mandato.

K. Considerando l'art.43, in riferimento alle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio,

L. Considerando l'art. 44, relativo al quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacita` necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie,

M. Considerando l'art.45, riguardante l'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:

a. contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacita` assunti dagli Stati membri,

b. promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili,

c. proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici,

d. sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future,

e. contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

1. Riconosce la necessità di potenziare il ruolo dell'Unione come organo politico nel contesto internazionale;
2. Suggerisce di continuare a sviluppare la *partnership* con le Nazioni Unite, implementando una maggiore cooperazione e coordinazione;
3. Prevede un incremento nel dialogo e nel raggio di azione del Dipartimento ONU delle Operazioni di *Peacekeepig* e *Peace enforcement* , ed in particolare con il United Nations Liaison Office for Peace and Security (UNLOPS) con sede a Bruxelles;
4. Chiede ai membri europei che siedono in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di agire all'unisono con quanto accordato negli organi decisionali europei;
5. Richiede, inoltre, un processo graduale che preveda la promozione a status di osservatore dell'Unione Europea all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ;
6. Invita ad evitare che l'appoggio alle Nazioni Unite sia selettivo e restrittivo per quanto concerne determinati ambiti d'azione. In particolare l'Unione Europea vorrebbe che le siano riconosciute maggiori competenze e prerogative nelle politiche internazionali relative ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alle iniziative volte alla pace e alla sicurezza;
7. Raccomanda agli Stati dell'Unione di abbandonare ogni diffidenza nei confronti del Comando e Controllo delle Nazioni Unite (UN C2);
8. Richiede inoltre l'abbandono di rivalità inter-organizzative;
9. Invita alla progettazione di una Commissione ad hoc congiunta, che riferisca al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite *ex* articolo 29 Carta ONU. A tal fine verrà creato un contingente europeo, composto proporzionalmente dagli Stati membri, in base alle risorse militari a disposizione. Pertanto tale forza agirà perseguendo i seguenti obiettivi:

   i. tutela della sicurezza internazionale,

ii. revisionare le spese belliche di ogni singolo Stato,

iii. Creazione di un bilancio militare europeo unico atto a diminuire gli oneri relativi alle spese belliche di ogni Stato che contribuisce alla sicurezza dell'Unione;

iv. Rispetto dei diritti umani e delle minoranze etniche;

10. Istruisce il suo Presidente di sottoscrivere tale provvedimento con il Presidente della Commissione e stabilirne la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.